

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Introduzione al Programma

Il presente programma viene redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato l'intera disciplina in materia di obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni. Nel D.Lgs. n. 33/2013 la "trasparenza" viene così definita: **“La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”**.

Il richiamo all'articolo 117 della Costituzione fa rientrare, quindi, la trasparenza tra i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale. La disciplina della trasparenza risulta inoltre funzionale al fine della prevenzione e lotta alla corruzione, di cui alla legge n. 190/2012. **Principale normativa di riferimento**

La principale normativa di riferimento viene di seguito elencata.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Legge 7 giugno 2000, n. 150, *"Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*;
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"* in attuazione della direttiva Comunitaria 93/1999";
- Legge 9 gennaio 2004 n. 4, *"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"* e successive disposizioni attuative, ivi inclusi i "Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità per i contenuti e i servizi forniti per mezzo di applicazioni basate su tecnologie Web", Revisione dell'allegato A del DM 8 luglio 2005 - "versione 26 aprile 2010" e Circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema accessibilità dei siti web e servizi informatici;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *"Codice dell'amministrazione digitale"* ;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, *"Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale"*;
- Linee guida del Garante Privacy, deliberazione del 2 marzo 2011, n. 88 in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- DPCM 26 aprile 2011, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011 n. 177), *"Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009"*;
- Legge n 190 del 6 novembre 2012, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- DPCM 16 gennaio 2013,(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013 n. 32 *"Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."*

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.6 (G.U. n.129 del 4/6/2013), “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”;
- Delibera CIVIT n. 6/2010, “*Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità*”;
- Delibera CIVIT n. 105/2010, “*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*”;
- Delibera CIVIT n.2/2012, “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*”;
- Delibera CIVIT n. 6/2013, “*Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013*”;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 “*Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*”;
- Delibera CIVIT n. 71/2013, “*Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione*”;
- Delibera CIVIT n. 77/2013, “*Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità*”;
- Documento “*Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni* ” (2011) e Vademecum collegati, elaborati da DigitPA, Dipartimento per la funzione pubblica (PCM), Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica (PCM) e FormezPA.
- Circolare n° 1 del 14 Febbraio 2014 prot. n° 593 Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Delibera ANAC n° 144 del 2014 Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni
- Delibera ANAC n° 145 del 2014 Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali
- Delibera ANAC n° 149 del 2014 Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n.39/2013 nel settore sanitario.
- Delibera ANAC n.22 del 2014 Attuazione delle disposizioni di cui agli artt.9, comma 7e 10, commi 3e 4, lettere a) e b) del decreto legge 24 aprile 2014, n°66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89
- Delibera 15 maggio 2014 Garante per la protezione dei dati personali “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, pubblicato sulla G.U. del 12.06.2014*”
- D.L. n°66/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. G.U. Serie Generale n.95 del 24-4-2014
- Circolare n.6 del 2014 Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 decreto –legge 24 giugno 2014, n. 90
- Decreto legge n.90 del 2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Convertito in legge n° 114 del 11 agosto 2014.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.41 del 31 gennaio 2014 PTPC e PTTI della Giunta Regionale Campania.

Un primo necessario elemento di aggiornamento ha riguardato la necessaria integrazione della già complessa normativa sulla trasparenza con quella relativa alla Privacy in particolare relativamente alla necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva 2013/37/UE attinente al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Il Garante per la Protezione dei dati personali, nel Provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013 “*Parere Garante su uno schema di decreto legislativo*”

concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa – 7 febbraio 2013”, evidenzia come il diritto alla protezione dei dati personali trova il suo pieno ed effettivo riconoscimento solo se sono rispettati tutti i principi e le regole alla base delle garanzie previste dalla normativa comunitaria e dal Codice a tutela dell’individuo, della sua riservatezza e della sua dignità. Fra questi:

- il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
- il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari.

Tali principi devono trovare applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell’amministrazione la selezione, all’interno dell’atto o documento in via di pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque da espungere. Tra i vari aggiustamenti e precisazioni che sono intervenuti a riguardo, di particolare rilievo per il settore sanitario appare la Delibera ANAC del 22 dicembre 2014 “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario” che costituisce una decisa inversione di tendenza rispetto a quanto stabilito con la precedente Delibera ANAC n. 58/2013 sullo stesso argomento, riguardante gli obblighi relativi alle disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità dei dirigenti nelle Aziende Sanitarie locali e nelle Aziende Ospedaliere. La delibera in oggetto specifica che le ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi, in tali ambiti, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario e non più anche ai dirigenti del SSN con incarichi di struttura. **Il Responsabile della Trasparenza e dell’integrità** Il Responsabile della Trasparenza dell’Azienda viene nominato con Deliberazione del Direttore Generale ed è soggetto a rotazione. Tale incarico ha durata di anni uno, rinnovabile una sola volta. L’incarico di Responsabile della Trasparenza si configura come incarico aggiuntivo alle normali attribuzioni e, a seguito di valutazione positiva del suo operato, viene remunerato attraverso il fondo di risultato.

Il Responsabile della Trasparenza si occupa della predisposizione e della pubblicazione, annuale, dello “stato di avanzamento” del Programma, nel quale sarà dato conto dello stato degli aggiornamenti in merito agli adempimenti individuati nell’allegato e di tutti gli ulteriori eventuali adempimenti che eventualmente saranno previsti dalla sopravvenuta normativa in materia di trasparenza. In particolare, come precisato all’art. 43 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33:

- il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di Valutazione (OIV), all’autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- il Responsabile della Trasparenza provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
- i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- il Responsabile della Trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013.
- in relazione alla loro gravità, il Responsabile della Trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’Ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

Le sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza

All'articolo 46 del sopra citato Decreto, inoltre, vengono fissate le sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza:

- l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi sopra citati se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'ANAC, con Delibera n. 146 del 18 novembre 2014 ha specificato il potere d'ordine esercitato alla medesima Autorità, i provvedimenti adottabili, il procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine e le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine dell'ANAC nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato allegato alla documentazione “amministrativa” da ciascun partecipante alla procedura innanzi richiamata e resterà in vigore sino alla completa esecuzione delle attività previste dalla procedura di gara comprese le verifiche amministrativo-contabili.

La mancata consegna del presente documento, regolarmente sottoscritto, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura ai sensi dell'art 1 comma 17 della legge 190/2012. **TRA IL CEOINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCARL P.IVA** in persona del legale rappresentante *pro-tempore* nato a, il domiciliato per la carica in Napoli, Via **E L'Azienda** [...], rappresentata dal sig./dott. [...], nella sua qualità di [...], con sede legale in [...] (cap), via [...] n. [...], codice fiscale /P.IVA [...].

VISTI

la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e in particolare l'articolo 1, comma 17;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), Autorità nazionale anticorruzione, con delibera 11 settembre 2013, n. 72, che approva la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in attuazione della legge n. 190 del 2012;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del medesimo CEINGE Biotecnologie Avanzate approvato con deliberazione del C.d.A. del 31.01.2019;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2014, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Il presente Patto di integrità stabilisce il formale impegno di **[indicare il nome dell'azienda come riportato in premessa]** (di seguito Azienda) ai fini della partecipazione alla procedura oggetto di gara. A tal fine la stessa Azienda si impegna:

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'aggiudicazione della procedura di gara e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione della proposta presentata;
2. a segnalare all'Amministrazione procedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di selezione e/o durante l'esecuzione delle attività progettuali da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di selezione di cui al presente **Patto**;
3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di cui al presente **Patto**;
4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività connessa alla procedura in questione;
7. di non avvalersi dell'istituto del subappalto in favore di imprese che abbiano partecipato alla medesima procedura di gara.
8. A rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento aziendale.

Ed inoltre la sottoscritta Azienda, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs 165/2001 e s.m.i di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di questa Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora, tale situazione emerga prima dell'aggiudicazione definitiva comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.5 comma 1. Invece, in caso di avvenuto affidamento del servizio, verrà disposta la risoluzione contrattuale.

Art. 2.

L'Impresa e la sua organizzazione sin d'ora accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla procedura di selezione o della applicazione di sanzioni, tutte definite nell'art.5 del presente **Patto**.

Art. 3.

Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione delle attività previste, comprese le verifiche amministrativo-contabili. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e **pattizia**.

Art. 4.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'organizzazione partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei, dal rappresentante degli stessi. La mancata consegna di tale Patto, regolarmente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 5.

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 1 comporta:

- 1) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria qualora la violazione sia stata effettuata prima dell'aggiudicazione definitiva;
- 2) qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, a seconda della gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione può essere previsto:

revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva contratto ed esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Azienda per 5 anni

responsabilità per danno arrecato all' Azienda nella misura dell'8 % del valore del contratto, impregiudicata la prova dell' esistenza di un danno maggiore;

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell' 1 % del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
esclusione del concorrente dalle gare indette dall' Azienda per 5 anni

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 6.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra l'Amministrazione ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Napoli, lì

Per il CEINGE Biotecnologie Avanzate Scarl
Il Legale Rappresentante

Per l'Azienda [indicare il nome dell'Azienda]
Il Legale Rappresentante